

“ Prezzi, Etichettatura e Sicurezza
Generale dei prodotti ”



Massimo Torti

Segretario Generale Federazione Moda Italia-Confcommercio

1

DIRETTIVA «OMNIBUS»

IL NUOVO CODICE DEL CONSUMO

Decreto Legislativo n. 26 del 7 marzo 2023 che recepisce la «Direttiva Omnibus» – Direttiva (UE) 2019/2161 che modifica, integrandolo, il Codice del Consumo (Decreto Legislativo 205/2006) Vengono così regolamentati tanto online quanto offline gli annunci di riduzione di prezzo con l'indicazione espressa del prezzo più basso applicato alla generalità dei consumatori nei 30 giorni antecedenti..

2

L'IMPOSTA MINIMA GLOBALE

Decreto Legislativo n. 209 del 27 dicembre 2023 di “Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale”, che recepisce la Direttiva (UE) 2022/2523 in materia di imposizione minima globale applicata alle imprese operanti in Italia di un gruppo multinazionale o nazionale con ricavi annui pari o superiori a 750 milioni di euro.

3

REGOLAMENTO UE 1007/2011 **L'ETICHETTATURA DEI PRODOTTI TESSILI**

Regolamento (UE) 2011/1007 sull'etichettatura dei prodotti tessili seguito dalla disciplina sanzionatoria sull'etichettatura delle calzature e dei prodotti tessili ex D.Lgs. 190/2017 e dal D.Lgs. 68/2020 su "Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia»

4

REGOLAMENTO UE 988/2023 **LA SICUREZZA GENERALE DEI PRODOTTI**

Regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti che riguarda tutti i prodotti nuovi, usati, riparati o ricondizionati immessi sul mercato UE e che entra in vigore il 13 dicembre 2024

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 18 marzo 2023

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVIDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARSENALE, 78 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 851 - 00186 ROMA - CENTRALINO 06-68001 - UFFICIO DELLO STATO
PALAZZO VERDI, 1 - 00186 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1° Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2° Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3° Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4° Serie speciale: Concorsi ad esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5° Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni" è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2023, n. 26

Attuazione della direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

Vista la direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», e, in particolare, gli articoli 31 e 32;

Vista la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021» e, in particolare, l'articolo 4;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 1° dicembre 2022;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2023;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il

EMANA
il seguente decreto legislativo

Art. 1.

Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206

1. Alla parte II, titolo II, capo III del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, la rubrica della sezione I è sostituita dalla seguente: «Indicazione».

2. Dopo l'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 206 del 2005, è inserito il seguente:

«Art. 17-bis (Annunci di riduzione di prezzo). —
1. Ogni annuncio di riduzione di prezzo indica il prezzo precedente applicato dal professionista per un determinato periodo di tempo prima dell'applicazione di tale riduzione.

2. Per prezzo precedente si intende il prezzo più basso applicato dal professionista alla generalità dei consumatori nei trenta giorni precedenti all'applicazione della riduzione del prezzo.

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai prodotti agricoli e alimentari deperibili di cui all'articolo 2, comma 1, lettera w), e all'articolo 5-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198.

4. Per i prodotti che sono stati immessi sul mercato da meno di trenta giorni, il professionista è tenuto ad indicare il periodo di tempo a cui il prezzo precedente fa riferimento. Fanno eccezione i "prezzi di lancio", caratterizzati da successivi annunci di incremento di prezzo, non soggetti alla disciplina del presente articolo.

5. Nel caso in cui la riduzione di prezzo sia progressivamente aumentata, durante una medesima campagna di vendita senza interruzioni, il comma 2 si applica alla prima riduzione di prezzo e, per le riduzioni successive, il prezzo precedente è il prezzo senza la riduzione anteriore alla prima applicazione della riduzione di prezzo.

6. Il presente articolo si applica anche ai fini dell'individuazione del prezzo normale di vendita da esporre in occasione delle vendite straordinarie ai sensi dell'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Il presente articolo non si applica alle vendite sottocosto di cui all'articolo 15, comma 7, del citato decreto legislativo n. 114 del 1998, e alle vendite di prodotti di pregio sottocosto in occasione delle vendite straordinarie.

7. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è sottoposto a sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 2, comma 3, del citato decreto legislativo n. 114 del 1998, da irrogare con le modalità ivi previste, tenuto conto dei seguenti criteri:

«Art. 17-bis (Annunci di riduzione di prezzo)»

1. Ogni annuncio di riduzione di prezzo indica il prezzo precedente applicato dal professionista per un determinato periodo di tempo prima dell'applicazione di tale riduzione.

2. Per prezzo precedente si intende il prezzo più basso applicato dal professionista alla generalità dei consumatori nei trenta giorni precedenti all'applicazione della riduzione del prezzo.

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai prodotti agricoli e alimentari deperibili di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), e all'articolo 4, comma 5-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198.

4. Per i prodotti che sono stati immessi sul mercato da meno di trenta giorni, il professionista è tenuto ad indicare il periodo di tempo a cui il prezzo precedente fa riferimento. Fanno eccezione i "prezzi di lancio", caratterizzati da successivi annunci di incremento di prezzo, non soggetti alla disciplina del presente articolo.

5. Nel caso in cui la riduzione di prezzo sia progressivamente aumentata, durante una medesima campagna di vendita senza interruzioni, il comma 2 si applica alla prima riduzione di prezzo e, per le riduzioni successive, il prezzo precedente è il prezzo senza la riduzione anteriore alla prima applicazione della riduzione di prezzo.

6. Il presente articolo si applica anche ai fini dell'individuazione del prezzo normale di vendita da esporre in

Quali sono le novità principali?

Art. 17 bis «ANNUNCI DI RIDUZIONE DI PREZZO»

OBIETTIVO: porre un freno alle spesso incontrollate politiche di sconto, prevedendo che ogni **ANNUNCIO DI RIDUZIONE DEL PREZZO** da parte di un venditore deve indicare il **PREZZO PRECEDENTE**, che è

- il **PREZZO PIÙ BASSO**
- applicato alla **GENERALITÀ DEI CONSUMATORI**
- nei **30 GIORNI PRECEDENTI**.

Quando la **RIDUZIONE DI PREZZO AUMENTA PROGRESSIVAMENTE** durante una **medesima campagna di vendita senza interruzioni** (ad es. durante i **SALDI**):

- il **PREZZO PRECEDENTE** è quello che si applica **alla prima riduzione di prezzo**
- per le **RIDUZIONI SUCCESSIVE**, il **PREZZO PRECEDENTE** è il **PREZZO ORIGINARIO** di partenza della campagna di vendita.

Quando la **RIDUZIONE DI PREZZO AUMENTA PROGRESSIVAMENTE** e quindi quando gli **SCONTI DIVENGONO VIA VIA PIÙ ALTI** – come accade durante i **SALDI** – il **PREZZO PRECEDENTE** è il **PREZZO** riferito ai **30 GIORNI ANTECEDENTI L'AVVIO DEI SALDI** **E quindi...tutte le percentuali di sconto vanno riferite a quel PREZZO**

DIRETTIVA «OMNIBUS» - IL CODICE DEL CONSUMO


FEDERAZIONE MODA ITALIA
CONFCOMMERIO
IMPRESE PER L'ITALIA

Quali sono le novità principali?



ADEGUAMENTO GESTIONALI

ADEGUAMENTO SCHEDE PRODOTTO



DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE E INFORMATIVA PER *E-COMMERCE*



OPERATIVITA' *IN STORE*: - GESTIONE SCONTI SU PREZZO ULTIMI 30 GIORNI





D.LGS. 26/2023 – NUOVO CODICE DEL CONSUMO

L'ETICHETTATURA DEI PRODOTTI TESSILI, CALZATURE E...

FEDERAZIONE MODA ITALIA
CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

Quali sono le novità principali?

NUOVO REGOLAMENTO UE 1007/2011



L'ETICHETTATURA DEI PRODOTTI TESSILI, CALZATURE E...

Quali sono le novità principali?

Etichettatura dei **PRODOTTI TESSILI** (Regolamento UE 1.007/2011 e D.Lgs. 190/2017)

Etichettatura delle **CALZATURE** (D.M. 11 aprile 1996 e D.Lgs. 190/2017)

Utilizzo corretto dei termini **CUOIO, PELLE E PELLICCIA** (D.Lgs. 68/2020)

D.Lgs. 206/05 (CODICE DEL CONSUMO)

Quali sono le novità principali?

L'etichetta deve:

essere in lingua italiana (es. "100% Cotone" e non "100 % Cotton", non in lingua inglese);

contenere la composizione fibrosa con la **denominazione della fibra scritta per esteso** ("100% Cotone" e non "100 CO": il codice meccanografico non è ammesso) e la percentuale del peso indicata in ordine decrescente (es. "90% Cotone 10% Seta") **ANCHE NELLA VENDITA ON LINE;**

essere saldamente fissata al prodotto;

trovare corrispondenza con quanto scritto nei documenti commerciali;

esplicitare i **dati identificativi** del prodotto (codice articolo, n. lotto, modello, codice a barre, ecc.) o alla partita di prodotti di cui fa parte ex art. 104 del D.Lgs. n. 206/2005;

Quali sono le novità principali?

L'etichetta deve:

indicare nome, ragione sociale o marchio ed anche sede legale del produttore/importatore (estremi del produttore ex art. 104 del D. Lgs. 206/2005 – Codice del Consumo e quindi l'indicazione della Via e della città);

prevedere l'eventuale indicazione “Contiene parti non tessili di origine animale” qualora, ad esempio, si tratti di piumini, maglioni con toppe o inserti in pelle o scamosciati, bottoni in madreperla o corno naturale.

Quali sono le novità principali?

FEDERAZIONE MODA ITALIA

CONFCOMMERCE
IMPRESE PER L'ITALIA

Per chi vende CALZATURE, è importante sapere che:

il fabbricante o il suo rappresentante con sede nella UE deve apportare un'etichetta su almeno una delle calzature, che può contenere o simboli (la dimensione dei simboli deve essere sufficiente a rendere agevole la comprensione delle informazioni contenute nell'etichetta) o informazioni scritte in lingua italiana secondo le definizioni e le illustrazioni contenute nell'allegato I

l'etichetta può essere stampata, incollata, gofrata o applicata ad un supporto attaccato;

l'etichetta non deve indurre in errore il consumatore. A tal fine, nei luoghi di vendita al consumatore finale deve essere **ESPOSTO**, in modo chiaramente visibile, un **CARTELLO** illustrativo della simbologia adottata sull'etichetta (Federazione Moda Italia mette a disposizione – su richiesta – un “**ESPOSITORE DA TAVOLO**”)

Quali sono le novità principali?

Utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia»:

il DECRETO LEGISLATIVO n. 68 del 9 giugno 2020 su “Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» regola l’immissione e la messa a disposizione sul mercato di prodotti con i termini, anche in lingua diversa dall’italiano, «cuoio», «pelle», «cuoio pieno fiore», «cuoio rivestito», «pelle rivestita» «pelliccia» e «rigenerato di fibre di cuoio», sia come **aggettivi** sia come **sostantivi**, anche se inseriti con prefissi o suffissi in altre parole o in combinazione con esse, ovvero sotto i nomi generici di «cuoioame», «pellame», «pelletteria» o «pellicceria»

I termini sopra citati, infatti, potranno essere **utilizzati ESCLUSIVAMENTE** per indicare materiali di **ORIGINE NATURALE**

il marchio “VERA PELLE” o “VERO CUOIO” è registrato e depositato dall’UNIC – Unione Nazionale Industria Conciaria e tutelato dalla normativa sulla proprietà intellettuale e industriale. Si consiglia, pertanto, di **verificare con i propri fornitori** la presenza in fattura (documentazione amministrativo/contabile) che il marchio utilizzato (“VERO CUOIO” ovvero “VERA PELLE”) sia effettivamente rispondente a regolare concessione della licenza d’uso da parte di UNIC.

LA SICUREZZA GENERALE DEI PRODOTTI

Quali sono le novità principali?



Articolo 1 - Obiettivo e oggetto

1. L'obiettivo generale del Regolamento è di migliorare il funzionamento del mercato interno, garantendo un livello elevato di protezione dei consumatori.
2. Il presente Regolamento stabilisce norme essenziali in materia di sicurezza dei prodotti di consumo immessi o messi a disposizione sul mercato.

Articolo 2 - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento si applica ai prodotti immessi o messi a disposizione sul mercato, siano essi nuovi, usati, riparati o ricondizionati..

LA SICUREZZA GENERALE DEI PRODOTTI

Quali sono le novità principali?

Articolo 3 – Definizioni

La Direttiva UE 2001/95 prevedeva 8 definizioni. Il Regolamento (UE) 988/2023 ne prevede 28

Articolo 3 – Definizioni

- 6) «Messa a disposizione sul mercato» ⇒ la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione nel quadro di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
- 7) «Immissione sul mercato» ⇒ la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato Ue;
- 8) «Fabbricante» ⇒ qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto, oppure lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il nome o marchio di tale persona;
- 9) «Rappresentante autorizzato» ⇒ la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per conto di tale fabbricante;
- 10) «Importatore» ⇒ qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione un prodotto originario di un paese terzo;
- 11) «Distributore» ⇒ qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato un prodotto;
- 14) «Fornitore di un mercato online» ⇒ un fornitore di un servizio di intermediazione che utilizza un'interfaccia online che consente ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali per la vendita di prodotti;

LA SICUREZZA GENERALE DEI PRODOTTI

Quali sono le novità principali?

FEDERAZIONE MODA ITALIA
CONFCOMMERIO
IMPRESE PER L'ITALIA

Articolo 4 – Vendite a distanza

I prodotti messi in vendita online o tramite altri canali di vendita a distanza sono considerati messi a disposizione sul mercato se l'offerta è destinata ai consumatori della UE.

Un'offerta di vendita è da considerarsi destinata ai consumatori della UE quando l'operatore economico interessato indirizza, con qualsiasi mezzo, le proprie attività verso uno o più Stati membri.

Articolo 5 – Obbligo generale di sicurezza

Gli operatori economici immettono o mettono a disposizione sul mercato solo prodotti sicuri.

LA SICUREZZA GENERALE DEI PRODOTTI

Obblighi degli operatori economici

Articolo 9 - Obblighi dei fabbricanti

- Immettono sul mercato prodotti sicuri.
- Effettuano **analisi dei rischi** e redigono **documentazione tecnica** che viene costantemente aggiornata e messa a disposizione delle autorità di vigilanza per 10 anni dalla data d'immissione sul mercato del prodotto.
- Garantiscono **procedure per assicurare la conformità** nel tempo dei prodotti fabbricati in serie.
- **Indica sul prodotto o a corredo i dati di tracciabilità e i contatti** e, se del caso, istruzioni e **informazioni sulla sicurezza**.
- Per **prodotti pericolosi immessi** sul mercato adotta misure correttive (conformazione/ritiro/richiamo) informano i consumatori e le autorità di vigilanza attraverso il **Safety Business Gateway**. Tali da informazioni sono rese disponibili dalla Commissione ai consumatori sul portale Safety Gate .
- **Informano gli altri operatori economici** nella catena di fornitura di qualsiasi problema di sicurezza legato ai prodotti.
- Mettono a disposizione dei consumatori canali di comunicazione (**numero di telefono, un indirizzo elettronico o una sezione apposita del loro sito web**), che consentano ai consumatori di segnalare incidenti e problemi di sicurezza
- Tengono un **registro dei reclami** aggiornato.
- Conservano nel registro solo i dati personali necessari e solo per il tempo necessario ai fini dell'indagine e comunque per non più di cinque anni dalla data del loro inserimento

LA SICUREZZA GENERALE DEI PRODOTTI

Obblighi degli operatori economici

Articolo 11 - Obblighi degli Importatori

- Assicurarsi che i prodotti da immettere sul mercato siano sicuri.
 - Assicurarsi che il fabbricante abbia effettuato l'analisi dei rischi e redatto la documentazione tecnica e la tengono a disposizione delle autorità di vigilanza per 10 anni dalla data di immissione sul mercato del prodotto.
 - Aggiungere i propri riferimenti completi.
 - Assicurarsi che siano presenti le informazioni obbligatorie e non siano coperte da altre etichette.
 - **Informare il fabbricante** in caso di prodotti pericolosi immessi sul mercato.
 - Assicurarsi che siano adottate le misure correttive necessarie. In caso contrario, dette misure le adotta l'importatore;
 - Garantire che i consumatori siano immediatamente informati.
- **Informare le autorità di vigilanza** del mercato degli Stati membri in cui il prodotto è stato messo a disposizione sul mercato tramite il **Safety Business Gateway**.
 - **Informare gli altri operatori economici** nella catena di fornitura di qualsiasi problema di sicurezza legato ai prodotti che gestisce.
 - Verificare che i canali di comunicazione messi a disposizione dal fabbricante siano pubblicamente a disposizione dei consumatori.
 - Se tali canali non sono disponibili, **provvedere a crearne**.
 - **Indagare sui reclami presentati** e archiviare tali reclami nel registro dei reclami del fabbricante o nel proprio registro interno.

Articolo 12 - Obblighi degli Distributori

- **Verificare** che il fabbricante e/o importatore abbiano **etichettato** il prodotto con le informazioni obbligatorie.
- Non mettere a disposizione sul mercato il prodotto se **non conforme**.
- **Informare** il fabbricante o l'importatore in caso di prodotti pericolosi o non conformi che hanno messo a disposizione sul mercato
- **Assicurarsi** che siano adottate le **misure correttive** necessarie
- **Provvedere** affinché le autorità di vigilanza del mercato siano immediatamente informate tramite il ***Safety Business Gateway***.

LA SICUREZZA GENERALE DEI PRODOTTI

Obblighi degli operatori economici

Articolo 19 - **Obblighi degli Operatori economici in caso di vendite a distanza**

Se gli operatori economici mettono i prodotti a disposizione sul **mercato online** o su altri mezzi di vendita a distanza, l'offerta di tali prodotti deve indicare in modo chiaro e visibile almeno le seguenti informazioni:

- a) **nome, denominazione commerciale** registrata o **marchio** registrato del fabbricante, così come **l'indirizzo postale ed elettronico** al quale può essere contattato;
- b) se il fabbricante non è stabilito nella UE, nome, indirizzo postale ed elettronico del **responsabile dell'immissione sul mercato**;
- c) informazioni che consentono **l'identificazione del prodotto**, compresi **un'immagine del prodotto**, il **tipo** e qualsiasi **altro identificatore** del prodotto;

- d) **qualsiasi avvertenza o informazione sulla sicurezza** che deve essere apposta sul prodotto o sull'imballaggio o inserita in un documento di accompagnamento conformemente al presente regolamento o alla normativa di armonizzazione dell'Unione applicabile, **in una lingua che possa essere facilmente compresa dai consumatori**, come stabilito dallo Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione sul mercato.

LA SICUREZZA GENERALE DEI PRODOTTI

Obblighi degli operatori economici



Articolo 20 - Obblighi degli Operatori economici in caso di incidenti relativi alla sicurezza dei prodotti

Il fabbricante garantisce che, attraverso il **Safety Business Gateway**, un incidente causato da un suo prodotto sia notificato senza indebito ritardo alle autorità competenti dello Stato membro in cui si è verificato l'incidente.

La notifica include il tipo e il numero di identificazione del prodotto e le circostanze dell'incidente, se note, gli effetti che esso ha causato (morte/ gravi effetti nocivi, permanenti o temporanei, per la salute e la sicurezza)

Gli **importatori** e i **distributori** che sono a conoscenza di un incidente causato da un prodotto che hanno immesso o messo a disposizione sul mercato **informano senza indebito ritardo il fabbricante al riguardo.**

Il fabbricante effettua la notifica o incarica l'importatore o uno dei distributori di effettuare la notifica.

Se il fabbricante non è stabilito nell'Unione, la persona responsabile dell'immissione che è a conoscenza di un incidente provvede affinché la notifica sia effettuata.

LA SICUREZZA GENERALE DEI PRODOTTI

Obblighi degli operatori economici

FEDERAZIONE MODA ITALIA
CONFERMA IL COMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

Articolo 22 - Obblighi specifici dei fornitori di mercati online relativi alla sicurezza dei prodotti

Le piattaforme online devono registrarsi sul portale *Safety Gate* e prevedere un **punto unico di contatto** per comunicare in modo diretto con consumatori e consentire agli **operatori commerciali** che offrono il prodotto di **fornire almeno le seguenti informazioni** per ciascun prodotto offerto e garantiscono che esse siano visualizzate o rese altrimenti facilmente accessibili ai consumatori:

- a) (...) nome, denominazione commerciale o marchio registrato del fabbricante, indirizzo postale ed elettronico al quale il fabbricante può essere contattato;
- b) se il fabbricante non è stabilito nella UE i riferimenti completi del Responsabile dei prodotti immessi sul mercato UE

- c) informazioni che consentono l'identificazione del prodotto, compresi un'immagine del prodotto, il tipo e qualsiasi altro identificatore del prodotto;
- d) qualsiasi avvertenza o informazione sulla sicurezza (...) in una lingua che possa essere facilmente compresa dai consumatori, come stabilito dallo Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione sul mercato.

Le procedure interne dei fornitori online comprendono meccanismi che consentono all'operatore commerciale di fornire una autocertificazione con cui si impegna a offrire solo prodotti conformi al regolamento e, se del caso, informazioni supplementari sull'identificazione.

Se viene rilevato un prodotto non sicuro sulla piattaforma, il marketplace deve agire rapidamente per rimuoverlo dal sito e informare i consumatori e sospendere fornitura del servizio.

LA SICUREZZA GENERALE DEI PRODOTTI

Obblighi degli operatori economici



UN UTILE CONSIGLIO: UN TIMBRO NELLE COPIE COMMISSIONI

Il timbro ad hoc, da apporre su tutte le copie commissioni al momento della sottoscrizione del contratto con il fornitore o in calce alla mail/pec di conferma dell'ordine, è un utile strumento realizzato da Federazione Moda Italia-Confcommercio a tutela degli operatori commerciali affinché venga garantito che le forniture di prodotti tessili siano corredate da etichette scritte in italiano ed a norma.

L'apposizione del timbro testimonia, infatti, la buona fede dell'operatore commerciale che potrà essere prodotta anche in caso di controlli.

LA SICUREZZA GENERALE DEI PRODOTTI

Obblighi degli operatori economici

FEDERAZIONE MODA ITALIA
CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

La merce deve essere consegnata etichettata in lingua Italiana, ex Regolamento (UE) 2011/1007 per i prodotti tessili; DM 11 aprile 1996 di recepimento della Direttiva 94/11/CE, per le calzature; D.Lgs. 190/2017, D.Lgs. 206/2005 e D.Lgs. 68/2020 per l'utilizzo corretto dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e nel rispetto della normativa vigente in materia di Sicurezza generale dei prodotti ex Regolamento (UE) 2023/988, e successive modificazioni.

FEDERAZIONE MODA ITALIA

CONFCOMMERCIO

Ernest Hemingway «Per chi suona la campana», 1940

FEDERAZIONE MODA ITALIA
CONFCOMMERIO
IMPRESE PER L'ITALIA

“ Oggi non è che un giorno qualunque di tutti i giorni che verranno. Ma quello che accadrà in tutti gli altri giorni che verranno può dipendere da quello che farai tu oggi ”

GRAZIE !